COLORE E DECORO

REGOLE E INDIRIZZI PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO URBANO

guida tecnico-operativa rivolta al cittadino e al professionista
per il trattamento cromatico e materico di tutto l'insieme delle componenti architettoniche

REGOLAMENTO

Novembre 2021

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino

Comune di Vidracco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Roberto SPARAGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio GIACHINO

IL SINDACO
Dott. Antonio BERNINI

a cura di:
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA
Via Per Cuceglio, 5 – 10011 Agliè (TO)
studio@architettipaglia.it studiopaglia@pec.it
w w w . a r c h i t e t t i p a g l i a . i t

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Vidracco

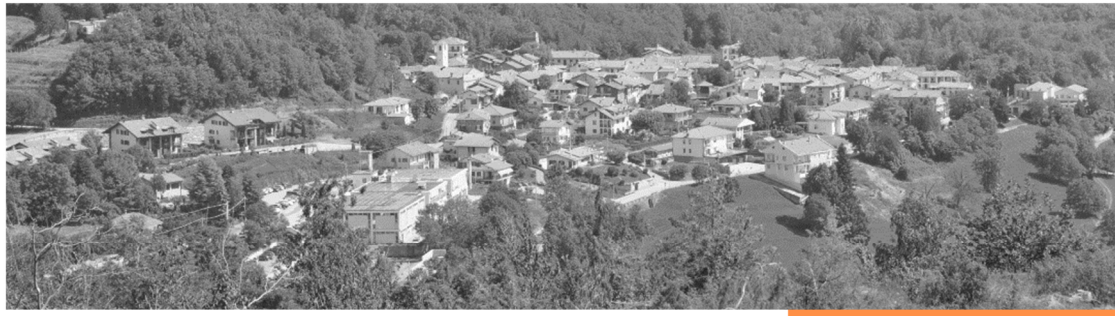

SOMMARIO

- ART. 1 DEFINIZIONE
- ART. 2 OBIETTIVI
- ART. 3 ELABORATI
- ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- ART. 5 FINITURE MURARIE ESTERNE
- ART. 6 CROMIE E REGOLE CROMATICHE
- ART. 7 ELEMENTI DECORATIVI
- ART. 8 ZOCCOLATURE
- ART. 9 ELEMENTI DI CHIUSURA
- ART. 10 RINGHIERE/ RECINZIONI / LUNETTE
- ART. 11 COPERTURE
- ART. 12 DECORO DELLE FACCIATE
- ART. 13 BENI SOTTOPOSTI A TUTELA
- ART. 14 SANZIONI
- ART. 15 DEROGHE
- ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

PREMESSA

Il presente REGOLAMENTO disciplina gli aspetti inerenti al colore e al decoro urbano in Vidracco.
Esso è rivolto ai proprietari di immobili, ai professionisti (che operano sul territorio per conto dei proprietari) e al Comune (Ufficio Tecnico e membri delle Commissioni Tecniche).
Il REGOLAMENTO intende orientare, attraverso disposizioni normative cogenti e linee guida operative (buone pratiche) gli interventi cromatici e compositivi sulle facciate degli edifici.
Entrambi questi aspetti concorrono alla composizione dell'immagine urbana d'insieme e dei differenti scenari che la caratterizzano; infatti, le scelte di volta in volta effettuate contribuiscono a modificare, in modo anche duraturo nel tempo, il paesaggio urbano in cui la gente (che abita, che lavora, che attraversa a vario titolo il territorio comunale) quotidianamente si riconosce e si identifica.
I temi del colore e del decoro urbano costituiscono, in questa sede, i filtri di lettura attraverso i quali è stato indagato, scoperto e progettato il paesaggio urbano.
L'apparato normativo del REGOLAMENTO, di seguito proposto, rimanda ai singoli approfondimenti tematici operativi (elaborati di analisi ed elaborati di progetto) che ne costituiscono parte integrante.

art.1 DEFINIZIONE

1.1 Il presente "Regolamento del colore e del decoro" (di seguito definito "Regolamento") è uno strumento tecnico-normativo finalizzato a fornire regole, criteri di intervento e indirizzi operativi (anche attraverso l'esemplificazione di "buone pratiche") per orientare iniziative pubbliche o private sui fronti degli edifici ubicati nell'ambito territoriale di applicazione (di cui al successivo articolo 4).

1.2 Il Regolamento disciplina l'insieme delle componenti della facciata (prospetto architettonico) degli edifici: materiali e cromie delle finiture murarie esterne; cromie degli elementi decorativi in rilievo (cornici, lesene, marcapiani, capitelli, ecc.); materiali, forma e cromie di zoccolature, di elementi in ferro (ringhiere di balconi, cancelli, ecc.), di serramenti/oscuranti, di porte/portoni; nonché di ogni altro elemento (decorativo o funzionale) concorrente a formarne la percezione complessiva.

1.3 Il Regolamento non disciplina le procedure amministrative e i titoli abilitativi necessari all'attuazione degli interventi, i quali restano di esclusiva competenza della legislazione statale e regionale in materia.

art.2 OBIETTIVI

2.1 Obiettivi del Regolamento sono, per gli aspetti di competenza (di cui all'art. 1), indirizzare e promuovere interventi entro il tessuto edificato del Comune di Vidracco, in modo tale da stimolare nella comunità locale un approccio consapevole rispetto alla qualità del paesaggio urbano, la cui

armonia percettiva deve essere conseguita (laddove carente) e mantenuta o consolidata (laddove già pregevole) anche attraverso una scelta accurata di cromie, materiali, finiture, elementi accessori degli edifici.

art.3 ELABORATI

3.1 Il Regolamento è costituito, oltre che dal presente articolato normativo, da elaborati di analisi ed elaborati di progetto, aventi per oggetto l'ambito territoriale di applicazione del medesimo (cfr. art.4):

3.1.1 **ELABORATI DI ANALISI** (cartografia di analisi)
:: Rilievo percettivo cromie
:: Rilievo degli elementi scenici e Beni sottoposti a tutela

3.1.2 **ELABORATI DI PROGETTO** (elaborati tecnico-operativi)
:: Cartella Colori (tavola sinottica)
:: Colore e decoro: buone pratiche (documento)

art.4 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

4.1 Il Regolamento trova applicazione nel centro storico di Vidracco, con particolare riferimento ai seguenti principali assi viari che lo innervano, limitatamente ai tratti evidenziati nella cartografia allegata al presente Regolamento (cfr. ALLEGATO: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO):
- via Baldissero;
- via San Marco;
- piazza Einaudi;
- via V. Emanuele;
- via Cavour;
- via Molino;
- via Comm. Cerrato;
- via Roma;
- via G. Marconi;
- piazza Martiri della Libertà;
- via Umberto I;
- via Vistrorio;
- via Manganese.

4.2 Il Regolamento norma e disciplina, a livello prescrittivo, l'intervento sui fronti degli edifici (privati e pubblici) ricompresi all'ambito territoriale di applicazione del medesimo (di cui al precedente comma 1).

4.3 Il Regolamento, al di fuori dell'ambito territoriale di applicazione (di cui al precedente comma 1) non ha carattere cogente; tuttavia, esso costituisce valido orientamento operativo per tutto il territorio comunale (cfr. successivo comma 4.4).

4.4 Gli interventi sui fronti degli edifici situati al di fuori dell'ambito territoriale di applicazione del Regolamento (di cui al precedente comma 1) sono comunque sempre soggetti alla presentazione agli uffici comunali della campionatura dei colori ai fini del rilascio del titolo abilitativo e, anche per questi interventi, costituiscono utile supporto operativo le linee guida del presente Regolamento.

art.5 FINITURE MURARIE ESTERNE

5.1 Tutti i fronti degli edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Regolamento (come definito al precedente articolo 4) devono presentare una finitura muraria esterna (fatte salve le eventuali deroghe previste dai successivi articoli), in modo tale da contribuire al decoro complessivo del contesto storico di inserimento.

5.2 La finitura muraria esterna deve essere realizzata attraverso interventi di tinteggiatura, intonacatura colorata in pasta, o altro prodotto similare per finitura muraria colorata.

5.3 Non è ammesso, come finitura muraria esterna dei fronti degli edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Regolamento (cfr. articolo 4) l'utilizzo di rivestimenti quali lastre in materiale lapideo o simili, piastrelle, legno, mattoni, materiali ceramici.
È in ogni caso ammessa (anche prevedendo interventi di pulitura ed eventuale ricucitura e ripristino delle parti mancanti) la conservazione e valorizzazione delle superfici in pietra e/o mattone a vista di particolare qualità sotto il profilo della tessitura.

5.4 Non è consentito ridurre a faccia vista edifici che attualmente si presentano intonacati, salvo i casi di ripristino documentato del paramento originario, e solo se tale intervento consente di riportare alla luce paramenti di evidente qualità sotto il profilo della tessitura muraria.

art.6 CROMIE E REGOLE CROMATICHE

6.1 Le cromie ammesse in occasione di interventi sui fronti degli edifici (finitura muraria e relativi elementi decorativi e/o funzionali della facciata) ricompresi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono indicate nell'elaborato cartografico "cartella colori", al quale si rimanda (cfr. PROGETTO > ELABORATO DI PROGETTO > CARTELLA COLORI – TAVOLA SINOTTICA).
La "cartella colori" è costituita da una gamma di tinte individuate dai codici standardizzati RAL (cartella colore "RAL design plus"), al fine di consentire univocità di identificazione delle cromie, a prescindere dai marchi produttori dei materiali utilizzati.

6.2 La "cartella colori", di cui al comma precedente, definisce le cromie riguardo i seguenti elementi:
- finiture murarie esterne;
- ringhiere / recinzioni;
- elementi decorativi (cornici, fasce marcapiano, lesene, ecc.);
- zoccolature;
- serramenti/oscuranti (serramenti con relativi sistemi di oscuramento, portoni, garage, cancelli).

6.3 Le soluzioni e gli accostamenti cromatici da adottare per le facciate (finitura muraria e relativi elementi decorativi e/o funzionali) sono affidate alla libera scelta del proprietario dell'immobile, sotto la guida sia della "cartella colori" di cui al comma precedente, sia delle indicazioni riportate nel documento delle "buone pratiche/linee guida", alle quali si rimanda (cfr. PROGETTO > ELABORATO DI PROGETTO > COLORE E DECORO: BUONE PRATICHE/LINEE GUIDA).

6.4 Gli interventi di finitura muraria esterna devono essere eseguiti nel pieno rispetto delle seguenti regole di carattere generale (cfr. PROGETTO > ELABORATO DI PROGETTO > COLORE E DECORO: BUONE PATICHE/LINEE GUIDA):

6.4.1 Per uno stesso corpo di fabbrica, riconoscibile come unitario sotto il profilo architettonico compositivo, non sono consentite variazioni di colore e/o di tono che pregiudichino l'unità formale e tipologica della facciata, anche se appartenente a più proprietà; è ammesso derogare da tale norma, per quanto riguarda l'identificazione delle diverse proprietà, solo nei casi di uno sviluppo orizzontale dell'edificio (lungo l'asse viario) di particolare estensione, in assenza di elementi compositivi (cornicioni, lesene, etc.) che ne sottolineino l'omogeneità compositiva, e evitando in ogni caso tonalità di forte e netto contrasto tra le diverse proprietà.

6.4.2 L'intervento di tinteggiatura deve riguardare inderogabilmente l'intero sviluppo verticale della facciata (da terra al punto di imposta della struttura di copertura); colorazioni differenti sui diversi piani sono ammesse esclusivamente nel caso di specifica documentazione storica, che attesti ad esempio la preesistenza di un basamento colorato esteso per tutto lo sviluppo verticale del livello di piano terra.

6.4.3 Di norma, per ogni edificio si deve prevedere una tinteggiatura che si diversifichi da quella dei fabbricati attigui. Edifici adiacenti con spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione della facciata devono avere colorazioni diverse, al fine di evidenziare e conservare le loro caratteristiche, anche nella tinteggiatura. Nella scelta del colore si deve quindi tenere in considerazione anche la colorazione delle facciate contigue.

6.4.4 Negli edifici caratterizzati da facciate prive di elementi architettonici e decorativi (ossia basamenti, lesene, cornici, marcapiani, fasce, ecc.) è consentita la sola colorazione monocroma, tranne per quanto riguarda le eventuali cornici delle finestre e per la zoccolatura (basamento).

6.4.5 La colorazione policroma è ammessa unicamente su edifici caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi (basamenti, lesene, cornici, marcapiani, fasce, ecc.) che costituiscono caratteri compositivi rilevanti nell'ambito della complessiva definizione del prospetto; in tali casi è ammessa la differenziazione cromatica di tali elementi, sempre nel rispetto di quanto definito dalla cartella colori e privilegiando soluzioni "tono su tono", che devono in ogni caso essere concordate con l'Ufficio Comunale di riferimento.

6.4.6 Sono vietati interventi di tinteggiatura di mattoni a vista, terrecotte, pietre naturali o parti in cemento costituenti le decorazioni di facciata; è possibile derogare da tale divieto esclusivamente nei casi di ripristino documentato.

6.4.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 5 circa le tessiture murarie a vista, in caso di edifici prospettanti su due o più vie (o percepibili da spazi pubblici), le facciate devono essere trattate con lo stesso colore, privilegiando le scelte cromatiche del fronte edilizio localizzato in fregio alla via di maggiore importanza e interessata da flussi di circolazione più sostenuti.

6.5 Per quanto riguarda la tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04, si evidenzia che nell'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento non vi sono edifici vincolati; con riferimento agli edifici da sottoporre a verifica dell'interesse culturale (ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.42/04) si rimanda alle disposizioni del successivo articolo 13.

6.6 Sono vietati (salvo specifico permesso degli Uffici Comunali competenti) l'occultamento, la cancellazione, l'impoverimento o il danneggiamento di eventuali dipinti o decorazioni di valore artistico (quali affreschi, terrecotte, bassorilievi, fregi, stucchi, ecc.).

art.7 ELEMENTI DECORATIVI

7.1 In occasione di interventi sui fronti degli edifici si deve provvedere, mediante scelte progettuali consapevoli e adeguate al contesto, alla valorizzazione di tutti gli elementi decorativi da cui sono caratterizzati, soprattutto se di pregio formale e/o di interesse storico: cornici, lesene, marcapiani, capitelli, pensili in pietra, in marmo, ecc.

7.2 Gli interventi di tinteggiatura oggetto del presente Regolamento devono essere sempre occasione per la contestuale rimozione (limitatamente a componenti di decoro e applicazioni murali in genere) degli elementi che si configurano come superfetazioni, o che presentano carattere di incongruità rispetto alla complessiva composizione originaria dell'edificio.

7.3 In caso di presenza di affreschi o di decorazioni pittoriche di pregio sulle facciate degli edifici (nell'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento), anche in punti non direttamente visibili dalla pubblica via, devono essere attuate le operazioni più idonee alla loro conservazione ed eventuale integrazione delle parti mancanti.

art.8 ZOCCOLATURE

8.1 Le zoccolature, ossia la porzione di facciata a diretto contatto con la pavimentazione stradale, devono essere costituite da materiali resistenti e duri e devono essere comprese entro il limite inferiore delle finestre del piano terra.

8.2 Le zoccolature devono presentare disegno e materiali coerenti con l'apparato decorativo della facciata. In particolare, esse devono essere realizzate in pietra a "spacco" o alla "martellina", non lucidate e posizionate preferibilmente con giunti verticali in elementi regolarmente squadrati di forma rettangolare, oppure semplicemente tinteggiate nelle tonalità previste dalla cartella colori (cfr. ELABORATO DI PROGETTO > CARTELLA COLORI), con finitura materica ruvida e a spessore.

8.3 Non è consentito impiegare per la realizzazione delle zoccolature lastre lapidee lucidate, tessiture in pietra a "opus incertum", pietra ricostruita, elementi cementizi preformati o mattonelle ceramiche (cfr. ELABORATO DI PROGETTO > COLORE E DECORO: BUONE PRATICHE/LINEE GUIDA).

art.9 ELEMENTI DI CHIUSURA

9.1 I serramenti e i relativi oscuranti delle facciate degli edifici possono essere realizzati in legno (anche verniciato), PVC, metallo.

9.2 Gli oscuranti possono essere persiane a battente oppure scorrevoli; non è ammesso l'uso di avvolgibili.

9.3 Le cromie (smalti opachi, o satinati) da utilizzare per i serramenti e per i relativi oscuranti (compresi eventuali grate di protezione) sono desumibili dalla cartella colori (cfr. PROGETTO > ELABORATO DI PROGETTO > CARTELLA COLORI – TAVOLA SINOTTICA).

9.4 Non è ammesso l'uso del metallo non verniciato, o comunque non trattato, al fine di dissimularne l'aspetto argentato (tipico della zincatura), o dorato.

9.5 I serramenti e gli oscuranti di una stessa facciata devono essere tutti uguali fra di loro, per forma e per colore.

9.6 Le porte e i portoni di ingresso (pedonali o carrabili) al piano terreno degli edifici devono essere realizzati preferibilmente con pannello di finitura esterna in legno a motivo semplice e foggia tradizionale, in coerenza con le caratteristiche dell'immobile; sono tuttavia ammesse anche scelte di altro materiale, cercando sempre di privilegiare soluzioni di pannelli ben inseriti nel contesto della facciata e nel centro storico.

9.7 Le cromie (smalti opachi, o satinati) da utilizzare per porte e portoni di ingresso sono desumibili dalla cartella colori (cfr. PROGETTO > ELABORATO DI PROGETTO > CARTELLA COLORI – TAVOLA SINOTTICA >SERRAMENTI/OSCURANTI).

9.8 Ove possibile, in riferimento alle condizioni di conservazione, è necessario procedere al ripristino dei serramenti originari dell'immobile (ivi compresi portoni pedonali e carrabili); in questo caso (se sulla base di specifica documentazione storica) è ammessa la deroga dalla cartella colori.

9.9 Per le cromie dei portoni dei box auto (basculanti/sezionali) costituisce riferimento la cartella colori (cfr. PROGETTO > ELABORATO DI PROGETTO > CARTELLA COLORI – TAVOLA SINOTTICA >SERRAMENTI/OSCURANTI). Non sono ammesse superfici non verniciate, o comunque non trattate al fine di dissimularne l'aspetto argentato (tipico della zincatura), o dorato. I cancelli e portoni di uno stesso fabbricato devono essere adeguatamente armonizzati, per forma e per colore, con gli altri elementi di chiusura.

art.10 RINGHIERE / RECINZIONI / GRATE

10.1 La dicitura "ringhiere/recinzioni/grate" comprende l'insieme degli elementi metallici che connotano il fabbricato (fino alle recinzioni perimetrali): ringhiere di balconi, recinzioni perimetrali con relativi cancelli di passaggi pedonali e carrai, grate, ecc.

10.2 Le colorazioni ammesse (smalti a finitura opaca) sono riportate nella cartella colori (cfr. PROGETTO > ELABORATO DI PROGETTO > CARTELLA COLORI – TAVOLA SINOTTICA >RINGHIERE/RECINZIONI/LUNETTE).

10.3 Gli elementi in oggetto possono essere realizzati in legno (e in questo caso preferibilmente mantenuti con verniciatura trasparente), in ferro pieno o in ghisa, e caratterizzate da disegno semplice a bacchette verticali.
Sono ammessi disegni più complessi unicamente se costituenti elemento di armonizzazione con lo specifico contesto architettonico-compositivo dell'edificio oggetto di intervento.

10.4 Non è ammesso l'impiego di elementi di metallo "scatolato", né la formazione di parapetti pieni (qualunque sia il materiale utilizzato).

10.5 Non è ammesso l'utilizzo di tipologie di ringhiere differenti (per disegno e/o materiale) sui diversi livelli di orizzontamento della facciata di un singolo corpo di fabbrica; è possibile derogare da tale norma unicamente nei casi di documentata preesistenza.

art.11 COPERTURE

11.1 Gli edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento devono mantenere il manto di copertura in tegole curve di laterizio alla "piemontese" (coppi, o portoghesi) con coloritura tinta rosso tipo cotto, variegato o "antichizzate" (se non di recupero) e con passafuori a vista, ove preesistenti.

11.2 Non è consentito l'uso di coperture in tegole piane "marsigliesi", onduline in plastica colorata (policarbonato o plexiglas), lastre in fibro-cemento, lamiera liscia, ondulata o grecata (neanche per i fabbricati di pertinenza, bassi fabbricati o accessori).

art.12 DECORO DELLE FACCIATE

12.1 I proprietari devono provvedere a eliminare (o quantomeno a razionalizzare) dalle facciate degli edifici prospicienti la pubblica viabilità (o da questa visibili) gli impianti tecnologici e le relative componenti (telefoni, TV, energia elettrica, insegne e supporti, cavi ecc.), allorquando questi siano inservibili o dismessi.

12.2 I proprietari devono mantenere in buono stato e in condizioni di decoro le facciate degli edifici prospicienti la pubblica viabilità (o da questa visibili), provvedendo a rimuovere eventuali deturpazioni (graffiti).

12.3 I proprietari devono provvedere alla tinteggiatura delle facciate degli edifici prospicienti la pubblica viabilità (o da questa visibili) a seguito di interventi di ripristino/ristrutturazione, mascherando i rappezzi eseguiti.

12.4 L'istallazione di campanelli e citofoni sulle facciate degli edifici prospicienti la pubblica viabilità (o da questa visibili) deve avvenire preferibilmente nella spalla interna del vano porta; campanelli e citofoni devono essere realizzati in materiali consoni al decoro urbano, con divieto di installazione di apparecchiature in alluminio anodizzato.

12.5 Verso spazi pubblici (o assoggettati ad uso pubblico) sono ammesse gronde e pluviali in rame, lamiera zincata, acciaio; è invece esclusa la plastica e altri i materiali indeformabili.

12.6 Per gli impianti tecnologici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas metano si prescrive l'obbligo di interrare la rete di distribuzione o, in alternativa, di unificare i tracciati seguendo percorsi che non alterino

l'equilibrio formale della facciata degli edifici prospicienti la pubblica viabilità (o da questa visibili).

art.13 BENI SOTTOPOSTI A TUTELA

13.1 Per quanto riguarda la tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/04, si evidenzia che nell'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento non vi sono edifici vincolati; con riferimento agli edifici da sottoporre a verifica dell'interesse culturale (ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.42/04), le norme del presente Regolamento (e quindi con particolare riferimento alle scelte cromatiche) non sono comunque sostitutive, o esimenti, dal prescritto parere della Soprintendenza. Può essere necessario privilegiare il ripristino del colore originario documentato da analisi puntuali, anche mediante specifiche stratigrafie.

art.14 SANZIONI

14.1 Le sanzioni, in caso di mancata applicazione del presente Regolamento, sono stabilite in base alle normative vigenti e in relazione pecuniaria proporzionale con la gravità della violazione. Il Sindaco esercita la vigilanza e applica le sanzioni attraverso le ordinanze.

art.15 DEROGHE

15.1 Soluzioni cromatiche, materiche e formali differenti da quelle prescritte dal presente Regolamento sono accettabili solo a fronte di documentate soluzioni progettuali, che devono inderogabilmente essere sottoposte ai competenti Uffici Comunali.

art.16 ENTRATA IN VIGORE

16.1 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal momento in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

16.2 A far data dall'entrata in vigore sono abrogati tutti gli eventuali atti di indirizzo e i regolamenti (o parti di essi) in contrasto con il presente Regolamento.

ALLEGATO: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CFR. ART.4)